

CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del Registro

OGGETTO: Ricorso in Cassazione per la riforma della Sentenza n. 242/09 del 27/01/2009 emessa dalla Corte di Appello di Lecce presentato dalla ditta MONTECO srl. Parcelle degli Avv.ti Roberto Palmisano e Giovanni Pesce. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000 ai fini dell'adeguamento dell'impegno di spesa originariamente assunto

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di LUGLIO, alle ore 17:40, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta Ordinaria di 2ª^ convocazione partecipata dal SINDACO Cosimo Ferretti e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	FERRETTI Cosimo	X	
2	CANIGLIA Glauco	X	
3	SPINA Leonzio		X
4	PATISSO Cosimo	X	
5	TRENTINO Giovanni		X
6	SORRENTO Gianfranco	X	
7	CARONE Tommaso	X	
8	PROTO Antonio	X	
9	CONTE Cosimo	X	

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
10	MAZZA Angelo	X	
11	VITTO Ermanno	X	
12	FULLONE Antonio		X
13	MICELLI Antonio		X
14	BIASI Francesco	X	
15	CARONE Maria		X
16	ZANZARELLI Claudio		X
17	POMARICO Cosimo		X

Totale presenti 10

Totale assenti 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Glauco Caniglia, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Premesso che con Deliberazione di G.C. n. 120 del 22/06/2010, si determinava di costituirsi e resistere nel giudizio promosso dalla ditta MONTECO srl, dinanzi alla Corte di Cassazione – Roma, con ricorso notificato al Comune in data 15/06/2010 ed acquisito al protocollo generale in pari data al n. 11775 per la cassazione della Sentenza n. 242/09 del 27/01/2009 della Corte di Appello di Lecce, demandando al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso l'adozione degli atti consequenziali compreso la nomina del legale cui affidare la difesa del Comune di Oria;

Vista e richiamata la Determinazione n. 677 r.g. del 23.06.2010, con la quale, ravvisata l'opportunità di confermare l'affidamento dell'incarico legale agli stessi avvocati già incaricati nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce e la cui sentenza n. 242/09 è oggetto di ricorso per cassazione, si procedeva a conferire incarico legale agli avv.ti Roberto PALMISANO e Giovanni PESCE, con studio rispettivamente in Oria alla Via Latiano n. 97 e in Roma alla Via XX Settembre n. 1, e contestualmente si assumeva un impegno di spesa di massima di € 5.000,00 per la copertura delle relative competenze professionali;

Considerato che il procedimento richiamato si è concluso con il rigetto del ricorso (e quindi con esito favorevole per il Comune) dichiarato con Sentenza n. 157000/2016, e che pertanto ad avvenuta definizione del giudizio di cui sopra, e quindi ad esaurimento dell'attività professionale svolta dagli incaricati a favore del Comune di Oria, gli stessi hanno azionato il suo diritto alla percezione dei relativi compensi professionali;

Che, in particolare, a fronte dell'impegno di spesa di soli € 5.000,00 assunto al momento del conferimento dell'incarico, l'Ufficio Contenzioso invitata i due procuratori a trasmettere nota spese affinchè potesse predisporre gli atti propedeutici e necessari al pagamento;

Che detti compensi sono stati calcolati in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 18.804,00 (oltre Iva, cap e rimborso spese generali);

Che pertanto, trattandosi di incarico congiunto, tale somma complessiva divisa tra i due Avv.ti che hanno difeso l'Ente dinnanzi alla Cassazione comporta il riconoscimento di € 9,400,00 oltre Iva, cap e rimborso spese generali (per un totale lordo di € 13.715,73) per ciascun procuratore;

Visti e richiamati:

- il Testo unico degli enti locali che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 22 del D. Lgs. 170/2006 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;

- il punto n. 108 del principio contabile n. 2 del 18.11.2008 nel quale si legge che in occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale l'Ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente, l'ammontare del compenso al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa originariamente assunto
- l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce "1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da omissis acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Che la fattispecie in esame rientra nella casistica di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, recante <-acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza>>;

Richiamati in materia i principi giurisprudenziali e contabili per cui:

- <<il>riconoscimento degli oneri spettanti ad un legale per l'attività svolta a favore dell'ente rientra nel novero delle acquisizioni di servizi per i quali in astratto può essere attivata legittimamente la procedura prevista dalla lettera e) dell'art. 194 D.lgs 267/2000>> (cfr. Corte Conti, Lombardia/322/2012/PRSE dell'11 luglio 2012; /441/2012/PAR del 23 ottobre 2012
- <<Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto, come si desume dall'art. 194 del t.u. approvato con d.lg. 267 del 2000, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l'amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale, effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui>> (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4.8.2014, n. 4143);
- <La deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio adottata ai sensi dell'art. 194 d.lg. n. 267 del 2000, costituisce provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività gestionale, di competenza degli uffici, volta alla definizione del rapporto nella normalità dei casi irregolarmente (sotto il profilo contabile) sorto, e ciò mediante l'assunzione dell'impegno di spesa, la liquidazione della stessa e la conseguente emissione del mandato di pagamento; nelle ipotesi in cui l'amministrazione è tenuta a pagare prestazioni il cui affidamento non è corredato dall'assunzione del necessario impegno di spesa, il preliminare riconoscimento della legittimità del debito è quindi adempimento strumentale alla complessiva regolarizzazione della spesa, con particolare riferimento agli aspetti legati alle previsioni del bilancio annuale di competenza (o pluriennale, se necessario)>> -(cfr. TAR Genova, 5.2.2014, n. 187);
- <<il>- <<il>formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico -il sindaco-, determinatosi in merito secondo conforme Deliberazione dell'organo collegiale -giunta municipale- preposto allo scopo>> (cfr. T.A.R. sez. II Lecce ,

Puglia, 14/10/2014, n. 2500; Cass. 16.6.2006 n. 13963; Cass. 5.5.2004 n. 8500).

Che, nel caso in esame, l'impegno assunto con l'affidamento dell'incarico risulta insufficiente e necessita di integrazione;

Vista la giurisprudenza della Corte dei Conti *(ex plurimis,* C. Conti Emilia Romagna n. 311/12/PAR e 256/2013/PAR; Lombardia n. 322/2012; Campania n. 9/2007; Sardegna 2/2007), in cui si evidenzia che il maggior onere che l'ente locale deve sostenere per il pagamento a saldo delle parcelle di avvocati esterni, non costituisce una fattispecie di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E), del D. Lgs n. 267/2000 qualora essendoci la capienza del capitolo di bilancio relativo al pagamento delle spese legali, possa essere disposta una integrazione dell'originario atto di impegno registrato nel momento del conferimento dell'incarico professionale (ipotesi esclusa laddove vi sia –come nel caso in esame- un rilevante scostamento tra impegno assunto e impegno conclusivamente necessario)

Dato atto della mancanza di un contratto scritto intercorrente tra le parti ne di una specifica pattuizione delle condizioni economiche dell'incarico conferito con la citata determinazione del Responsabile del Servizio;

Che con riguardo al tema concernente l'assenza della 'forma scritta', un'autorevole pronuncia del <u>T.A.R. sez. II Lecce</u>, <u>Puglia, 14/10/2014, n. 2500</u> osserva che <<il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico.

La procura alla lite, infatti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue sì dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale, con il quale viene conferito l'incarico al professionista, ma, quando la stessa, conferita per iscritto dal cliente, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., è accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, può configurare il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, soddisfacendone anche il requisito della forma scritta ad substantiam, perché del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione sono presenti tutti i requisiti necessari:dall'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore alla funzione economico-sociale (causa) del negozio, all'oggetto e alla forma scritta, requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A

Che – per ciò che attiene invece alla congruità del compenso richiesto - la valutazione dello stesso va effettuata considerando la gerarchia delle fonti di riferimento indicate in linea generale dall'art. 2225 c.c (pattuizione delle parti, tariffe professionali o usi, valutazione del giudice);

Che, nel caso che ci occupa, può essere assunto come parametro di riferimento il D.M. 55/2014 regolante i parametri per la liquidazione giudiziale;

Considerato conclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 194, comma 1, lett. e), che risultano accertati i presupposti dell'effettiva prestazione di difesa giudiziale resa a favore dell'Ente e comprovate *ex actis* l'utilità e l'arricchimento per l'Ente, mentre la somma da riconoscersi per adeguare l'impegno originario residuo (€ 5.000,00) è complessivamente è di € **22.430,00** (€ 13.715 X 2= € 27.430,00 - € 5.000,00)

Ritenuto procedere al pagamento delle spettanze in favore degli Avv.ti Pesce e Palmisano al fine di

COPIA

evitare ogni azione esecutiva di quanto dovuto, ormai inevitabile, con aggravio di spese a carico del bilancio comunale, nonché il maturare di interessi moratori sul credito vantato

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sono stati previamente acquisiti i pareri espressi del responsabile del servizio aa.gg./contenzioso e del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere dei Revisori dei Conti acquisito in atti;

Riconosciuta la competenza dell'organo consigliare

SI PROPONE LA SEGUENTE

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** di quanto in premessa visto, richiamato ed illustrato, quale parte integrante nonché motivazione del presente atto;
- 2) Di riconoscere quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € 22.430,00 necessaria per procedere all'adeguamento dell'impegno già assunto con Determinazione n. 677 r.g. del 23.06.2010 ed al successivo pagamento delle competenze professionali spettanti all'Avv.to Roberto Palmisano del foro di Brindisi e Avv.to Giovanni Pesce in relazione all'attività defensionale prestata a favore dell'Ente nella controversia in premessa indicata;
- 3) **Di finanziare** l'importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa sul cap. 1000 del bilancio corrente, esercizio 2017;
- 4) **Di dare atto** che si è provveduto a dare copertura finanziaria con apposita variazione di bilancio di cui alla delibera di salvaguardia degli equilibri;
- 5) **Di demandare** all'Ufficio Contenzioso i consequenziali atti finalizzati al pagamento del dovuto ai professionisti sopra indicati;
- 6) **Di trasmettere** per il tramite della segreteria comunale, copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell'art. 23 legge n. 289/02

COPIA

Presenti: n. 10 -votanti n. 10 -assenti: n. 7

voti favorevoli: n. 10 voti contrari: // astenuti: //

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica. Oria, lì 21/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.

Oria, lì 21/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267. Oria, lì 21/07/2017

Il Segretario Generale F.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to Glauco Caniglia

SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Rosario Cuzzolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1234

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 03/08/2017

Oria, lì 03/08/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana D'Elia

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 28/07/2017

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 28/07/2017

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 03/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE